

AVV. GIUSEPPA ABATE
Via E. L. Pellegrino n.27
98123 MESSINA

TRIBUNALE DI MESSINA, SEZ. LAVORO
RICORSO EX ART. 414 C.P.C.
CON CONTESTUALE ISTANZA EX ART. 700 C.P.C.
ISTANZA EX ART. 151 C.P.C.

Nell'interesse del Prof.re **D'ANGELO GIUSEPPE**, nato a Messina il 04/02/1981, C.F.:DNGGPP81B04F158N residente a Messina, via Roccamatore n.6, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppa Abate (BTAGPP63P63F158D), presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Messina, Via E. L. Pellegrino n.27, tel. e fax. 090/2925635, pec: pinabate@pec.giuffre.it, giusta procura allegata(**all.1**) *ricorrente*

CONTRO

- **Ministero della Istruzione Università e Ricerca**, in persona del legale rappresentante pro tempore, P. Iva 80185250588, con sede in Roma, viale Trastevere n. 76/A, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura dello Stato;
- **Ufficio scolastico Regionale per la Sicilia**, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura dello Stato di Messina; *ex lege* domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato;
- **Ufficio VIII - Ambito Territoriale per la provincia di Messina**, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura dello Stato di Messina; Via S. Paolo Is. 361 - 98122 Messina domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato con sede in via dei Mille n. 65 Is. 221, Messina *resistenti*

e NEI CONFRONTI

- **di tutti gli aspiranti docenti iscritti nelle GPS (Graduatorie Provinciali per le Supplenze) e nelle GI (Graduatorie d'istituto) dell'ambito territoriale di Messina per le classi di concorso interessate che, in virtù e per effetto dell'esatta collocazione del ricorrente, possano vedere modificata la loro posizione in entrambe le graduatorie;** *controinteressati*

PER L'ACCERTAMENTO

del diritto del ricorrente ad essere inserito nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) nonché nella seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto per la Provincia di Messina per le classi di concorso sotto riportate, per gli aa. ss. 2020/21 e 2021/22, 2022/23 e 2023/24 e per i successivi aa. ss. con conseguente obbligo in capo all'Amministrazione resistente di provvedere a tale inserimento.



PREMESSO CHE

Il ricorrente D'Angelo Giuseppe è un aspirante docente nella scuola secondaria di I e II grado, secondo quanto previsto dalla normativa vigente ha presentato domanda online per l'inserimento nelle graduatorie provinciali (GPS) e di istituto (GI) utilizzando l'apposita sezione nella piattaforma messa a disposizione dal MIUR, indicando come ambito territoriale quello relativo alla provincia di Messina.

Nello specifico ha presentato:

- istanza per le supplenze relative agli AA. SS. 2020/21 e 2021/22", recante numero protocollo "m_pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I.1711483.03-08-2020", in data 03.08.2020" (all.2)
- istanza per le supplenze relative agli AA. SS. 2022/23 e 2023/24, recante numero protocollo "m_pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I.7757168.30-05-2022", in data 30.05.2022 (all.3)

Nello specifico, il ricorrente è in possesso:

1. Laurea in Scienze e Tecnologie Agrarie (V.O) presso la facoltà di Agraria dell'Università degli Studi di Catania in data 03.04.2006 (all.4), idonea, secondo quanto previsto dal DPR N. 19/2016 TAB. A, all'insegnamento A028 (matematica e scienze), A031 (scienze degli alimenti), A034 (scienze e tecnologie chimiche), A050 (scienze naturali, chimiche e biologiche), A051 (scienze, tecnologie e tecniche agrarie), A052 (scienze, tecnologie e tecniche di produzioni animali), A060 (tecnologia nella scuola secondaria di I grado);
2. Il ricorrente ha inoltre conseguito in data 30/04/2019 presso l'Università per Stranieri Dante Alighieri di Reggio Calabria, i 24 CFU, Crediti Formativi Universitari, nelle discipline antro-po- psico- pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche (all.5). Il conseguimento dei 24 CFU, ha consentito al ricorrente di poter presentare l'istanza per le supplenze in base a quanto stabilito dall'Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10/07/2020 nel riferirsi all' articolo 5, comma 1, lettera b) del D. lgs 59/17, per le classi di concorso A028 (matematica e scienze), A031 (scienze degli alimenti), A034 (scienze e tecnologie chimiche), A050 (scienze naturali, chimiche e biologiche), A051 (scienze, tecnologie e tecniche agrarie), A052 (scienze, tecnologie e



tecniche di produzioni animali), A060 (tecnologia nella scuola secondaria di I grado), come da precedente inserimento della seconda fascia delle GPS.

In particolare per la scuola secondaria di primo e secondo grado, l'art. 3 del Ordinanza ministeriale n. 112/2022 prevede che: *"Le GPS, distinte in prima e seconda fascia ai sensi dei commi 8, 9, 10 e 11, sono costituite dagli aspiranti che, avendone titolo, presentano la relativa istanza, per una sola provincia, esclusivamente attraverso le apposite procedure informatizzate, conformemente alle disposizioni di cui alla presente ordinanza e secondo modalità e termini stabiliti con successivo provvedimento della competente direzione generale"*.

Dunque l'attuale normativa suddivide le graduatorie di supplenza in più fasce e secondo i campi del *format istanze on line*, non ha permesso, di potersi iscrivere nella Prima fascia della graduatoria provinciale, ma, suo malgrado, in seconda fascia delle GPS e terza fascia delle GI, nonostante **sia in possesso della laurea e dei 24 cfu, per risultare rispettivamente nella prima e seconda fascia**. Inoltre la domanda prevede anche l'inserimento di titoli culturali, di servizio, eventuali titoli di preferenza, e la scelta di un massimo di 20 scuole statali, per ogni singola classe di concorso, ed in un secondo momento è stato possibile esprimere la preferenza delle sedi scolastiche dell'ambito territoriale per A. S. 2021/22 (all.6), stessa procedura da eseguirsi all'apertura delle operazioni da parte del MIUR anche per l'A. S. 2022/23 prossimo all'avvio.

3. delle tre annualità di servizio svolte, su posto comune presso le scuole statali, negli A.S. 2019/20 - 2020/21 - 2021/22. (All. 7)

A tal proposito preme sottolineare come il ricorrente ha da oltre tre anni esercitato la professione di docente nelle scuole statali, acquisendo competenze che già di per se, il Consiglio di Stato con la sentenza N. 4167/2020, considera equiparabile all'abilitazione. Pertanto anche secondo questo aspetto il ricorrente si trova relegato ingiustamente in graduatorie che verosimilmente gli consentono minori opportunità. È ormai pacifico e incontrovertibile che l'abilitazione all'insegnamento e/o i 36 mesi di servizio costituenti titolo abilitante all'insegnamento **sono equipollenti ai 24 CFU**.

Per come già detto, questa equipollenza della laurea più i 24 cfu all'abilitazione, oppure ai tre anni di servizio, trova espressa conferma nel D. Lgs. 59/2017.

Infatti, l'art. 17 di tale norma al comma 3 stabilisce che per i concorsi banditi successivamente all'entrata in vigore della norma: *"... la procedura di cui al comma 2,*



lettera c), è bandita con cadenza biennale in ciascuna regione e per ciascuna classe di concorso e tipologia di posto, ed è riservata ai docenti non ricompresi tra quelli di cui al comma 2 lettera b), che abbiano svolto entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione un servizio di almeno tre anni scolastici anche non continuativi negli otto anni precedenti.."

Tutto ciò premesso, il Prof.re D'Angelo, espone i seguenti

MOTIVI

1) NULLITA' E/O ILLEGITTIMITA' DELL' O. M. N. 112/2022 in RELAZIONE CON L'ORDINANZA MINISTERIALE 60/2020 NELLA PARTE IN CUI NON RICONOSCE IL VALORE ABILITANTE DELLA LAUREA E 24 CFU - FUMUS BONI JURIS

Si precisa che il O. M. n. 112/2022, art. 3 co.9 in relazione con l'Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10/07/2020, all'art. 3 co. 6, statuisce:

"Le GPS relative ai posti comuni per la scuola secondaria di primo e secondo grado, distinte per classi di concorso, sono suddivise in fasce così determinate:

a) la prima fascia è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione;

b) la seconda fascia è costituita dai soggetti in possesso di uno dei seguenti requisiti:

i. per le classi di concorso di cui alla tabella A dell'Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio, ... previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso, e di uno dei seguenti requisiti:

1. possesso dei titoli di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b), del D.lgs 59/17;

2. abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado, ai sensi dell'articolo 5, comma 4-bis, del D.lgs 59/2017;

3. precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto per la specifica classe di concorso;"

Come esposto in premessa, il ricorrente nel compilare la domanda per le supplenze, come da *format on line*, che richiama la norma appena citata, ha potuto inserire, nella sezione titoli di accesso la Laurea + 24CFU, per vedersi inserito così in seconda fascia GPS.

Tutto ciò, sulla base del presupposto che non fosse in possesso di idonea abilitazione, poiché senza TFA, PAS o SSIS, ma alla luce di numerose pronunce giurisprudenziali, tale impostazione non è condivisibile in quanto: *"il concetto di abilitazione - finora intesa come conseguimento dei percorsi Tfa, Pas e SSIS - è stato ridefinito dal conseguimento di 24*



Cfu in specifici settori disciplinari, crediti formativi, è possibile equiparare il possesso del titolo accademico in uno ai detti 24 CFU all'abilitazione all'insegnamento, ai fini dell'inserimento nella II fascia del personale docente delle graduatorie di circolo e di istituto" (Tribunale di Salerno, sent. n. 107 del 21.01.2020) .

Ed è proprio riguardo al possesso del "titolo di abilitazione" che ci si trova in disaccordo, con la seguente disamina si vuole chiarire come il ricorrente, in possesso congiuntamente di "Laurea + 24CFU", possa considerarsi abilitato all'insegnamento.

In particolare:

a) per le procedure concorsuali la L. 107/2015 (Legge della Buona Scuola), all'art.1 co. 110 stabilisce che "possono accedere alle procedure concorsuali per titoli ed esami...esclusivamente i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione all'insegnamento", e che il D.Lgs 59/2017 statuisce: "1. Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), il possesso congiunto di:

a) laurea magistrale o a ciclo unico oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, **coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso;**

b) 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche."

Pertanto secondo la legge 107/2015 ed il D.Lgs 59/2017 il "titolo di abilitazione" è equipollente al "possesso congiunto di Laurea + 24 CFU".

Sul punto si riporta l'Ordinanza del Tribunale di Messina, Giudice dott.ssa Bellino datata 22/12/2020, che evidenzia come "dal combinato disposto di queste norme sembra emergere che il legislatore, nel richiedere specifici requisiti per l'accesso a tutti i nuovi concorsi per il reclutamento docenti, abbia voluto sostituire l'abilitazione all'insegnamento, pur prevista dall'art. 1, comma 110 della legge delega, con i 24 crediti formativi in specifici settori scientifico disciplinari (per il concorso ordinario) o con i tre anni di servizio (per il concorso straordinario), disciplinati dal decreto attuativo e dallo stesso art. 1 cit, comma 181. Si è quindi ritenuto paradossale che al possesso del diploma di laurea e dei 24 CFU, considerato ormai dalla legge titolo di abilitazione all'insegnamento



per la partecipazione ai futuri concorsi per l'assunzione a tempo indeterminato, non venga riconosciuto da un decreto ministeriale analogo valore abilitante ai fini dell'inserimento nelle graduatorie di II fascia - riservate agli abilitati - per l'assegnazione di semplici incarichi di supplenza... E che, inoltre, nessuna disposizione di rango primario o secondario ha disposto espressamente l'equiparazione o l'equipollenza del titolo di laurea con il conseguimento di 24 CFU all'esito favorevole dei percorsi abilitanti. Tuttavia, appare ragionevole ritenere, richiamando precedente di questo Tribunale (ordinanza del 2.12.2019) che, in tale mutato assetto normativo, i concetti di "abilitazione" e di "idoneità all'insegnamento" vadano complessivamente rivisitati e che pertanto devono riconoscersi in possesso del titolo di abilitazione anche gli aspiranti che abbiamo conseguito la laurea magistrale o a ciclo unico e 24 CFU per accesso FIT.... Infatti, attesa l'omogeneità delle situazioni poste a confronto, la diversa interpretazione dell'art. 2 del D.M. 374/2017 e della relativa lett. A della tabella di valutazione A appare determinare una illogica oltre che irragionevole disparità di trattamento."

Conforme: Tribunale di Roma con sentenza n. 2823 del 22/03/2019 ha affermato il valore abilitante della laurea congiuntamente ai 24 CFU, statuendo che "La ricorrente, in possesso sia del diploma di laurea magistrale che dei 24 CFU ... vanta, infatti, un titolo di abilitazione secondo la ridefinizione di tale concetto, operata dal legislatore delegato (art. 5 D. Lgs. 59/2017), sulla scorta della legge delega (art. 1, comma 110 l. 107/2015)...Le procedure c.d. abilitative sono, in realtà, mere procedure amministrative di reclutamento ... P.Q.M. dichiara che la ricorrente è in possesso di un titolo abilitante all'insegnamento costituito dal diploma di laurea e dai 24 CFU...".

Per quanto sopra esposto si evidenzia l'illegittimità delle ordinanze ministeriali n.112/2022 e n.60/2020 e il riconoscimento del diritto del ricorrente all'abilitazione per le supplenze di prima fascia, in quanto in possesso congiuntamente di Laurea e 24 CFU.

2) VIOLAZIONE DELLE DIRETTIVE COMUNITARIE 2005/36/CE E 2013/55/UE.

La direttiva comunitaria 2005/36/CE disciplina il riconoscimento delle qualifiche professionali tra gli stati membri e il D. Lgs. n. 206/2007, di recepimento della direttiva, ha abrogato, in tutto o in parte, la normativa nazionale che regola la materia dei riconoscimenti professionali. La nuova direttiva 2013/55 CE ha modificato la precedente al fine di rimuovere gli ostacoli ancora esistenti in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali, decreto attuativo D. Lgs. n.15/2016.



Si evidenzia che la Direttiva 2005/36/CE ed il relativo Decreto di attuazione impongono il possesso di idonea *“qualifica professionale”* al fine dell’esercizio di una professione regolamentata, quale quella di docente nel sistema scolastico pubblico italiano. Il possesso di tale requisito è condizione sufficiente all’esercizio della stessa. I titoli conseguiti in Italia in quanto Stato membro dell’Unione Europea rientrano nella definizione di *“titolo di formazione”* e quindi di *“qualifica professionale”* utile all’esercizio della professione regolamentata.

I termini di *“abilitazione”* e/o *“idoneità”* non rientrano tra le definizioni adottate dalla citata Direttiva o del relativo Decreto di attuazione e debbano quindi ritenersi sostituiti dalla più generale definizione di *“qualifica professionale”* adottata dalla normativa dell’Unione Europea.

Le procedure definite *“abilitanti”* dallo Stato italiano non rientrano nelle definizioni di *“qualifica professionale”* adottate dalla citata Direttiva 2005/36/CE poiché non rappresentano una *“formazione regolamentata”* ma una mera procedura amministrativa, il diritto all’esercizio della professione avviene non in virtù di tali procedure, ma in virtù di idoneo titolo di accesso conseguito secondo le vigenti disposizioni di legge.

In altri termini, il titolo non è altro che la *“qualifica professionale”* adottata dalla normativa dell’Unione Europea. Il Ministero dell’Istruzione, mediante D. M. 30 gennaio 1998 n. 39, ha definito l’elenco dei titoli di studio conseguiti validi per l’esercizio della professione di docente nelle rispettive classi di concorso; in particolare con detto decreto Ministeriale, ha statuito che detti titoli consentono l’accesso alla professione di docente: quindi dalla lettura sistematica delle norme (Direttiva Ue 2005/36 e 2013/55 come recepite dal legislatore italiano e D.M. 39/1998) emerge che tali titoli sono idonei all’esercizio della professione regolamentata, ovvero di *“qualifica professionale”*.

L’articolo 49 TFUE privilegia la libertà di stabilimento dei liberi professionisti: qualsiasi cittadino di uno Stato membro che si stabilisca in un altro Stato membro per esercitarvi un’attività non subordinata beneficia del trattamento nazionale e vieta qualsiasi discriminazione fondata sulla cittadinanza derivante dalle leggi nazionali, in quanto restrizione della libertà di stabilimento.

La normativa europea non si presta quindi ad equivoci e i decreti ministeriali appaiono in contrasto con le norme eurocomunitarie. Infatti, le Ordinanze ministeriali



n. 112/2022 e la n. 60/2020 richiede per l'iscrizione nella prima fascia della Graduatoria provinciale di Supplenze la c.d. "abilitazione" continuando a discriminare coloro che sono in possesso del titolo di studio e dei 24 CFU, condizione necessaria ed al tempo stesso sufficiente per la suddetta iscrizione, ex art. 12 della Direttiva 2005/36/CE ed il relativo Decreto di attuazione.

3) PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI

Si riportano alcune pronunce:

- **Tribunale di Roma nella sentenza n. 2823/2019**, ha affermato il valore abilitante del diploma di laurea unitamente ai 24 CFU. *"La ricorrente, in possesso sia del diploma di laurea magistrale che dei 24 CFU (che nel caso di specie erano inclusi nel programma di studi universitario) vantava, infatti, un titolo di abilitazione secondo la ridefinizione di tale concetto operata dal legislatore delegato (art. 5 D. Lgs 59/2017), sulla scorta della legge delega (art. 1, comma 110 l. 107/2015). Il giudice, nel rispetto della normativa nazionale e sovranazionale ha così statuito: Le procedure c.d. abilitative sono, in realtà, mere procedure amministrative di reclutamento che consentono di "programmare gli accessi....(omissis).... P.Q.M. dichiara che la ricorrente è in possesso di un titolo abilitante all'insegnamento costituito dal diploma di laurea e dai 24 cfu..."*
- **Tribunale del lavoro di Siena, ordinanza n. 2493/19**, *"in conformità alla legge delega, il legislatore delegato ha individuato, quale titolo di accesso congiunto ai concorsi per il reclutamento docenti, il conseguimento di 24 CFU in specifiche discipline. Essendo l'accesso concorsuale conseguente esclusivamente al possesso del relativo titolo di abilitazione all'insegnamento, è giocoforza ritenere che l'accesso, alternativo, ai laureati in possesso dei 24 CFU, sia stato considerato dal legislatore abilitante o equiparato all'abilitazione"*.
- **Tribunale di Salerno, sent. n. 107 del 21.01.2020** chiarisce *"il concetto di abilitazione - finora intesa come conseguimento dei percorsi Tfa, Pas e SSIS - è stato ridefinito dal conseguimento di 24 Cfu in specifici settori disciplinari, crediti formativi, è possibile equiparare il possesso del titolo accademico in uno ai detti 24 CFU all'abilitazione all'insegnamento, ai fini dell'inserimento nella II fascia del personale docente delle graduatorie di circolo e di istituto."*

Da questo breve escursus emerge che la giurisprudenza di merito è conforme su tutto il territorio nazionale, nel riconoscere che costituisce abilitazione all'insegnamento **il possesso della laurea e di 24 CFU**.



Quindi non vi può essere discriminazione a parità di condizione soggettiva nell'inserimento nelle graduatorie provinciali e alla partecipazione alle procedure concorsuali, come previsto dall'art. 1 comma 110 della legge 107/2015.

Pertanto è illegittimo l'inserimento del ricorrente nella seconda fascia delle graduatorie, viceversa lo stesso ha diritto ad essere inserito nella prima fascia.

4) IL RICORRENTE HA SVOLTO TRE ANNUALITA' DI SERVIZIO PRESSO SCUOLE STATALI

Il ricorrente ha diritto ad essere inserito nella I fascia delle GPS e nella seconda fascia delle GI anche in relazione allo svolgimento delle tre annualità di servizio per cui esistono già dei precedenti giurisprudenziali che ne riconoscono il valore abilitante.

Sul punto **i Tribunali del lavoro di Napoli e Siacca** hanno recentemente sancito, con sentenza, che **il** titolo abilitante all'insegnamento è costituito dall'avere svolto attività didattica, presso le scuole statali, per oltre tre anni, con conseguente ordine, al Ministero convenuto, di valutare tali titoli ai fini degli inserimenti nelle *"prime fasce materia o sostegno"* delle graduatorie scolastiche provinciali d'interesse - c.d. graduatorie *"riservate agli abilitati/specializzati"* - con riferimento alla scuola secondaria esperienza con valore abilitante - accoglimento giudiziario *"iperuranico"*, maturato presso il magistrato del lavoro di Napoli (docente 180x3 sostegno secondaria).

Il Tribunale di Napoli ha così disposto *"il titolo abilitante all'insegnamento è costituito dall'avere svolto attività didattica, presso le scuole statali, per oltre tre anni e dal possesso del titolo accademico (laurea o diploma congiunto ai 24 crediti formativi universitari), con conseguente ordine, al ministero convenuto, di valutare tali titoli ai fini dell'inserimento nella "prima fascia sostegno" delle graduatorie scolastiche provinciali d'interesse - c.d. graduatorie "riservate agli specializzati" - con riferimento alla classe ADMM - sostegno nella scuola secondaria di I grado.*

Ancora il Tribunale del Lavoro di Napoli con una sentenza dell'ottobre 2021 si è espresso nei seguenti termini: *"L'avere svolto attività didattica presso le scuole statali per oltre tre anni, è considerato titolo equiparabile all'abilitazione, secondo i principi enunciati nella sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 26 novembre 2014, nelle cause riunite C-22/13, da C-61/13 a C-63/13 e C-418/13 (cd. Sentenza Mascolo) ...Del resto, un'identica equiparazione tra lo svolgimento di almeno tre annualità di servizio ed il titolo abilitativo è contenuta nell'art. 1, quinto comma, lett. a) del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con legge 20 dicembre 2019, n. 159, ai fini dell'indizione di una procedura*



straordinaria finalizzata alla stabilizzazione...Stante la mancata attivazione da parte del MIUR di percorsi di abilitazione all'insegnamento... l'impossibilità oggettiva di acquisire titoli abilitanti ha quale unico effetto quello di interpretare, in un'ottica costituzionalmente orientata...l'equivalenza semantica del termine "abilitazione" e del termine idoneità...il possesso o meno dell'abilitazione è dipeso da circostanze non legate al merito, ma soltanto casuali, dall'essersi trovati o meno nella condizione di poter partecipare ad uno dei percorsi abilitanti ordinari...P.Q.M. Il G.L. accoglie il ricorso e per l'effetto accerta e dichiara che...dispone di un titolo abilitante all'insegnamento, costituito dall'avere svolto attività didattica presso le scuole statali per oltre tre anni, e dal possesso del titolo accademico (laurea o diploma congiunto ai 24 crediti formativi universitari) e, conseguentemente, ordina al Ministero convenuto la valutazione di tali titoli, ai fini dell'inserimento nella prima fascia sostegno delle Graduatorie Scolastiche Provinciali d'interesse – c.d. graduatorie riservate agli specializzati – valide per il biennio scolastico 2020/2022, con riferimento alla classe ADMM, Sostegno nella Scuola Secondaria di I Grado; condanna il Ministero alla conseguente attuazione conformativa, disponendo l'inserimento del ricorrente nelle suddette graduatorie attualmente vigenti."

La pronuncia del Consiglio di Stato, aderendo all'orientamento interpretativo espresso dalla Corte di Giustizia, ha sostanzialmente equiparato il conseguimento dell'abilitazione allo svolgimento dell'insegnamento per un periodo superiore al triennio, infatti con la sentenza n.4167/2020 del 30.06.20 ha così motivato: "... l'avere svolto attività didattica presso le scuole statali per oltre tre anni è considerato titolo equiparabile all'abilitazione, secondo i principi enunciati nella sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 26 novembre 2014, nelle cause riunite C-22/13, da C-61/13 a C-63/13 e C-418/13 (cd. sentenza Mascolo)". "Del resto, un'identica equiparazione tra lo svolgimento di almeno tre annualità di servizio ed il titolo abilitativo è contenuta nell'art. 1, quinto comma, lett. a) del D.L. 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con L. 20 dicembre 2019, n. 159.

4) PERICULUM IN MORA

Per quanto riguarda il requisito del cd. "*periculum in mora*", per l'emissione del provvedimento cautelare, che afferisce ad un pregiudizio imminente ed irreparabile al diritto fatto valere in giudizio, si precisa che è evidente il grave e irreparabile pregiudizio che subirà il ricorrente qualora non venisse riconosciuto in via cautelativa il valore abilitante del possesso congiunto della laurea e dei 24 CFU, con immediato inserimento in prima fascia, in quanto verrebbe superato da altri docenti, magari con



minori requisiti del ricorrente si troverebbero nelle apposite graduatorie in posizioni sicuramente più vantaggiose per poter ricevere contratti di supplenza.

È evidente chiaramente il vantaggio che il soggetto inserito in prima fascia ha rispetto agli aspiranti docenti inseriti in seconda fascia.

Il danno è ulteriormente aggravato in virtù dell'art. 59 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 che prevede la possibilità di assumere, a tempo indeterminato, anche da G.P.S. ma solo dalla prima fascia, con ulteriore pregiudizio per il ricorrente.

Sul punto si riporta la seguente ordinanza emessa dal Tribunale di Messina dal Giudice dott.ssa Rando in data 10.01.2022 *“Ne consegue che egli, avendo provato il possesso della laurea e dei 24 cfu, ha diritto ad essere inserito nella prima fascia delle graduatorie provinciali e nella seconda fascia delle graduatorie di istituto per le supplenze della classe di concorso di appartenenza. Alla luce delle superiori considerazioni va ritenuto che alla stregua della cognizione sommaria propria di questa fase, è dato ravvisare il fumus boni iuris, quale probabile fondatezza della pretesa azionata in giudizio. Accertata la sussistenza del fumus boni iuris, a giudizio di questo decidente appare sussistere anche il periculum in mora, considerato che nelle more dei tempi del giudizio di merito rimarrebbe preclusa al ricorrente la possibilità di essere inserito nelle suddette graduatorie subendo così un pregiudizio alla professionalità non risarcibile per equivalente, essendogli pregiudicata la possibilità di svolgere la propria attività lavorativa. Ciò anche tenuto conto della possibilità, dedotta dal ricorrente e documentata in allegato, che il Miur tenga conto dei soggetti inseriti nella prima fascia per l'immissione in ruolo a tempo determinato”.*

Tutto ciò premesso il ricorrente dovrà essere inserito nella prima fascia delle GPS e seconda delle GI per le classi di concorso indicate evidenziando che il decorrere del tempo, in attesa del giudizio di merito, determina un inevitabile e irreparabile danno, non risarcibile per equivalente, in quanto pregiudica la possibilità di svolgere la propria attività lavorativa.

5) ISTANZA PER L'AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA EX ARTT. 150 E 151 C.P.C.

Con l'eventuale accoglimento di tale ricorso, il ricorrente transiterebbe dalla seconda alla prima fascia delle GPS e dalla terza alla seconda fascia delle Graduatorie di istituto, inserendosi, in base al punteggio derivante dai titoli in suo possesso, nelle graduatorie delle classi di concorso elencate nella premessa di tale ricorso. Ne consegue che i numerosi aspiranti docenti inseriti in tali graduatorie potrebbero



avanzare o arretrare, e che pertanto tutti potrebbero risultare potenzialmente interessati a tale notizia.

Ma proprio per il numero considerevole di controinteressati e per l'impossibilità di identificarli, la notifica può essere effettuata esclusivamente ai sensi dell'art. 151 c.p.c., mediante pubblicazione nel Sito Istituzionale del MIUR - Ministero dell'istruzione - Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia Ufficio VII - Ambito Territoriale di Messina al quale richiedere la pubblicazione degli atti.

Il ricorrente chiede di essere autorizzato alla notifica degli atti di legge ai sensi degli artt.150- 151 c.p.c.

Tutto ciò premesso il Prof.re D'Angelo, come sopra rappresentato e difeso chiede che il Tribunale ill.mo adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa voglia:

IN VIA CAUTELARE

con provvedimento *inaudita altera parte*, o in via subordinata, previa convocazione delle parti e fissazione dell'udienza di rito, accertata la sussistenza dei presupposti e delle condizioni di fondatezza dell'azione cautelare, in relazione ai requisiti del *fumus boni juris* e del *periculum in mora*, nonché degli elementi in diritto esposti nel presente atto, in accoglimento della domanda d'urgenza:

1.- In via preliminare, mancando nelle graduatorie pubblicate dall'U.S.R. Sicilia qualsiasi indicazione di residenza dei docenti in graduatoria né risultando gli estremi per evincerla, autorizzare la notifica ex art. 151 c.p.c. (derogando dalle formalità previste dall'art. 150 c.p.c.), mediante pubblicazione del reclamo e del decreto di fissazione udienza nel sito internet del MIUR.

2.- ritenere e dichiarare che il ricorrente è in possesso di un titolo abilitante all'insegnamento, costituito dal possesso congiunto della Laurea in Scienze e Tecnologie Agrarie (V.O) conseguita presso la facoltà di Agraria dell'Università degli Studi di Catania e di 24 CFU, Crediti Formativi Universitari, idonei, secondo quanto previsto dal DPR N. 19/2016 TAB. A, all'insegnamento per le classi di concorso A028 (matematica e scienze), A031 (scienze degli alimenti), A034 (scienze e tecnologie chimiche), A050 (scienze naturali, chimiche e biologiche), A051 (scienze, tecnologie e tecniche agrarie), A052 (scienze, tecnologie e tecniche di produzioni animali), A060 (tecnologia nella scuola secondaria di I grado);

3.- per l'effetto, ordinare al Ministero resistente l'inserimento immediato del ricorrente nella prima fascia delle graduatorie provinciali di supplenza, personale



docente, per le suddette classi concorsuali, prov. di Messina, con posizione spettante in base al punteggio maturato e nella seconda fascia delle graduatorie d'istituto per gli AA. SS. per i quali ha presentato istanza, aa. ss. 2020/21 e 2021/22, aa. ss. 2022/23 e 2023/24 e per i successivi;

4.- NEL MERITO: Accertare, ritenere e dichiarare che il ricorrente dispone di un titolo abilitante all'insegnamento, costituito dal possesso congiunto della laurea e 24 CFU, oltre che di tre annualità di servizio, idonei all'insegnamento per le classi di concorso A028 (matematica e scienze), A031 (scienze degli alimenti), A034 (scienze e tecnologie chimiche), A050 (scienze naturali, chimiche e biologiche), A051 (scienze, tecnologie e tecniche agrarie), A052 (scienze, tecnologie e tecniche di produzioni animali), A060 (tecnologia nella scuola secondaria di I grado) e per la prov. di Messina, con posizione spettante in base al punteggio maturato per l'inserimento nella prima fascia delle graduatorie provinciali di supplenza e nella seconda fascia delle graduatorie d'istituto per gli AA. SS. per i quali ha presentato istanza, aa. ss. 2020/21 e 2021/22, aa. ss. 2022/23 e 2023/24 e per i successivi;

5.- per l'effetto ordinare al Ministero convenuto, di inserire il ricorrente nella prima fascia delle graduatorie provinciali di supplenza, personale docente, per le sopra citate classi di concorso, prov. di Messina, con posizione spettante in base al punteggio maturato nella prima fascia delle graduatorie provinciali di supplenza e nella seconda fascia delle graduatorie d'istituto per gli AA. SS. per i quali ha presentato istanza a.s. 2020/21 e 2021/22 , aa. ss. 2022/23 e 2023/24 e per i successivi.

6.- Ordinare alle Amministrazioni convenute, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, di emanare tutti gli atti e provvedimenti necessari per l'inserimento nelle corrette graduatorie.

7.- Emettere le eventuali ulteriori statuizioni consequenziali o opportune.

8.- Con vittoria di spese e compensi

Salvo ogni altro diritto o azione.

Si producono i seguenti documenti:

- 1) procura
- 2) domanda supplenze per gli aa. ss. 2020/21 e 2021/22;
- 3) domanda supplenze per gli aa. ss. 2022/23 e 2023/24;
- 4) dichiarazione conseguimento laurea;



- 5) autocertificazione 24 conseguimento CFU;
- 6) Preferenze scuole aa. ss. 2020/21 e 2021/22;
- 7) Autocertificazione servizio;
- 8) documento identità;
- 9) ricevuta C.U.

Ai sensi del DPR n. 115/2002 si dichiara che la presente controversia ha valore indeterminabile.

Messina, 17 giugno 2022

(avv. Giuseppa Abate)

